REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA

Servizio elettorale

s.elettorale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555 541
fax + 39 0432 555 525/237
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 13/EL
protocollo n. 7709/1.5.3

A lista d'inoltro

Udine, 13 maggio 2009

oggetto: **Elezioni amministrative 2009**. Regime delle spese.

Le elezioni amministrative del prossimo 6 e 7 giugno comportano una complessa attività procedimentale curata, in parte, dalle Amministrazioni comunali e, in parte, direttamente dall'Amministrazione regionale.

Inoltre, dal contemporaneo svolgimento delle elezioni europee discende che gli adempimenti comuni ad entrambe le consultazioni sono soggetti ad un particolare regime delle spese.

In merito a tali aspetti si ritiene quindi necessario fornire sin d'ora le opportune indicazioni.

La legge 23 aprile 1976, n. 136, recante "*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*" all'articolo 17, secondo e terzo comma, e successive modificazioni e integrazioni, prevede espressamente che:

"*Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.*

Sono, comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori dal normale orario di lavoro."

Poiché, com'è noto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia esercita attualmente tutte le funzioni amministrative relative allo svolgimento delle elezioni degli organi dei comuni e delle province, tutte le spese che, ai sensi del richiamato disposto normativo, erano sostenute dallo Stato, fanno carico alla Regione che provvede direttamente alla stampa e alla distribuzione di tutto il materiale, dalle schede elettorali alle pubblicazioni per gli uffici di sezione.

Per quanto riguarda, invece, le spese per la spedizione di tutti i plichi degli uffici elettorali, come è noto, stante il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative, il Ministero dell'interno ha perfezionato con le Poste Italiane S.p.A. un accordo concernente l'accettazione a credito da parte degli Uffici postali della corrispondenza relativa; le relative spese, in attuazione dell'intesa che verrà di seguito illustrata, verranno ripartite fra lo Stato e l'Amministrazione regionale.

Intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'interno per le spese conseguenti agli adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni amministrative

Per quanto riguarda queste spese, trova applicazione l'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3 "*Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie*".

In particolare, il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legge 3/2009, prevede che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni; inoltre, il comma 3 dello stesso articolo prevede che nelle regioni a statuto speciale il predetto riparto è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione regionale.

Ciò posto, dall'intesa perfezionata tra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione regionale risulta che:

a) il rendiconto relativo alle spese comuni ai singoli procedimenti elettorali sarà inviato da parte dei Comuni alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo competenti;
b) le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, verificate ed ammesse le spese, fermo restando, per lo Stato, il vincolo di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo del decreto legge 3/2009, suddivideranno l'importo complessivo come segue:
   - in caso di abbinamento della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con la elezione del presidente e del consiglio provinciale, metà a carico dello Stato e metà a carico della provincia;
   - – in caso di abbinamento della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con la elezione del sindaco e del consiglio comunale, metà a carico dello Stato e metà a carico del comune;
   - – in caso di abbinamento della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con la elezione del presidente e del consiglio provinciale, nonché del sindaco e del consiglio comunale, un terzo a carico dello Stato, un terzo a carico della provincia e un terzo a carico del comune;
c) le spese che formeranno oggetto del riparto riguarderanno gli onorari ai componenti dei seggi, il compenso per il lavoro straordinario, le spese per l'allestimento dei seggi ed ogni altra spesa per l'organizzazione tecnica delle consultazioni non compresa nell'articolo 17, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136;
d) le spese postali per le spedizioni dei plichi contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero e per la spedizione delle tessere elettorale agli elettori residenti fuori dal comune, nonché le spese telegrafiche, sulla base del rendiconto che verrà presentato dalle locali filiali delle Poste Italiane s.p.a. alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo della regione, saranno rimborsate dalla Regione Friuli Venezia Giulia alle Prefetture stesse per un importo pari alla metà delle spese medesime.

Competenze da corrispondere ai componenti degli uffici di sezione

Si riepilogano gli onorari da corrispondere ai componenti degli Uffici elettorali di sezione che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lett. n) del decreto legge 3/2009, sono quelli previsti dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni e, pertanto:

Seggi ordinari:

- in caso di abbinamento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo con le elezioni provinciali o comunali (**due consultazioni**):
  a) presidente: euro 187,00
  b) scrutatori e segretario: euro 145,00
- in caso di abbinamento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo con le elezioni provinciali e comunali (**tre consultazioni**):
  a) presidente: euro 224,00
  b) scrutatori e segretario: euro 170,00

Seggi speciali: (indipendentemente dal numero delle consultazioni)

a) presidente: euro 90,00
b) scrutatori e segretario: euro 61,00.

Rendicontazione

Il rendiconto relativo alle spese comuni ai singoli procedimenti elettorali sarà inviato da parte dei Comuni alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo competenti, che, verificate ed ammesse le spese, suddivideranno l'importo complessivo. **I rendiconti** dovranno essere presentati, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione centrale della Finanza locale, n. 7 del 20 aprile 2009 (disponibile sul sito internet: www.finanzalocale.interno.it), entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni ovvero **entro il termine del 7 ottobre 2009**, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Resta inteso che i sopra citati criteri riguardano le spese sostenute dai comuni per il primo turno di votazione; seguiranno specifiche ulteriori istruzioni in caso di ballottaggio.

I soli comuni della Provincia di Pordenone sono pregati inoltre di inviare **ulteriore copia del solo prospetto generale del rendiconto delle spese anche alla Provincia di Pordenone, fermo restando che la documentazione giustificativa andrà inoltrata esclusivamente alla Prefettura**.

Si ricorda, inoltre, agli stessi comuni che le spese sostenute per la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per le predette elezioni provinciali, andranno rendicontate alla Provincia di Pordenone in quanto tale costo è a carico della stessa Amministrazione. In ipotesi di ballottaggio, si ritiene possibile, a fini di semplificazione, inserire tale voce di spesa nel rendiconto che sarà inoltrato alla Provincia per le spese inerenti il turno di ballottaggio.

Onorari spettanti ai componenti dell'Adunanza dei presidenti di seggio e dell'Ufficio centrale (elezioni comunali)

L'articolo 2 della legge 70/1980 determina la misura dell'onorario spettante ai componenti (e relativi segretari) dell'adunanza dei presidenti di seggio e degli uffici centrali, secondo quanto qui di seguito meglio specificato.

Tali spese sono poste a carico delle Amministrazioni comunali, concernendo uffici elettorali coinvolti nel procedimento per l'elezione dei consigli comunali. Nel dettaglio:

a) **ai componenti, ivi incluso il presidente**, **e al segretario dell'adunanza dei presidenti**, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 che, **nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, procede alla proclamazione degli eletti, è corrisposto un **onorario giornaliero euro 41,32** a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori;
b) **ai componenti e al segretario dell'ufficio centrale**, di cui all'articolo 71 del T.U. 570/60 che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (**Comune di Sacile**), procede alla proclamazione degli eletti, è corrisposto un **onorario giornaliero di euro 41,32** a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori;
c) per i soli **presidenti dell'ufficio centrale, spetta un onorario giornaliero di euro 61,98**. Agli stessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione, nella misura prevista per i dirigenti superiori dell'amministrazione dello Stato; al segretario dell'ufficio centrale spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Onorari spettanti ai componenti dell'Ufficio elettorale centrale e degli Uffici elettorali circoscrizionali (elezioni provinciali).

L'articolo 3 della legge 70/1980 stabilisce la misura dei compensi dovuti **ai componenti e ai segretari degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali per le elezioni provinciali**, previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122. Tali spese sono a carico dell'amministrazione provinciale, concernendo uffici elettorali coinvolti nel procedimento per l'elezione dei relativi organi. Nel dettaglio:

a) **ai componenti e ai segretari è corrisposto**, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, **un onorario giornaliero, di euro 41,32**;
b) **ai presidenti è corrisposto**, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, **un onorario giornaliero di euro 61,98**.

Agli stessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione, nella misura prevista per i dirigenti superiori dell'amministrazione dello Stato; al segretario dell'ufficio centrale spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Trattamento fiscale degli onorari spettanti agli uffici superiori (Adunanza dei presidenti, Ufficio elettorale centrale e Uffici elettorali circoscrizionali.

Si ricorda infine che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 *"gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali."*.

La legge 53/1990 non distingue, per ciò che concerne il trattamento fiscale, i compensi spettanti agli appartenenti agli uffici elettorali di sezione (definiti dal legislatore "*onorari fissi forfetari*") e quelli da riconoscersi agli appartenenti agli uffici superiori (definiti diversamente "*onorari giornalieri*"). Tutti i compensi costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio elettorale
dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'inoltro:

A:

Sindaci e Vicesindaci dei comuni interessati
Vicepresidente della Provincia di Pordenone
Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:
Trieste
Gorizia
Udine
Pordenone

e, p.c:

Ministero dell'interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza locale e per i Servizi finanziari
Presidente dell'Ufficio centrale presso il Tribunale di Pordenone
dott. Gaetano Appierto